

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività riguardanti le verifiche periodiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ricerca e riparazione di anomalie e guasti in conformità a tutte le norme legislative e tecniche vigenti ed applicabili (leggi, regolamenti, circolari e norme tecniche) atte a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio fissi e mobili (impianti antincendio, estintori, idranti, lampade d'emergenza, ecc.) presenti presso immobili, stabili e mezzi di proprietà comunali o comunque in uso al Comune compresi nel territorio di competenza.

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'effettuazione del servizio in oggetto.

Sono compresi nell'Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l'espletamento del servizio in oggetto, da rendersi secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Prestazionale, per la tipologia di prestazioni elencate nell'elenco prezzi.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio compiuto e rispondente alla normativa in vigore secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di volta in volta richiesti, al fine di mantenere l'efficienza fruitiva e la sicurezza antincendio degli stabili comunali.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate all'operatore economico attraverso specifiche **"lettere contratto"**.

La categoria merceologica dell'affidamento è la seguente: CPV 50413200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio.

Tipologia e numero degli impianti e presidi antincendio installati presso gli edifici comunali sono riportati nella Relazione di Progetto.

Nel corso dell'appalto potrà intervenire l'acquisizione di nuovi locali/immobili, mezzi o la dismissione di altri. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Lo scopo delle attività è di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. Inoltre, il servizio, deve assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi e impianti antincendio) presenti, di proprietà del Comune di cui sotto vengono elencate:

- estintori portatili e carrellati;
- cassette, idranti e attacchi autopompa;
- reti idranti;

- Impianto antincendio;
- impianti rilevazione fumi e gas, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio (pulsanti) e i combinatori telefonici;
- impianti di evacuazione fumi, compresi i sistemi di avvertimento incendio;
- apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d'emergenza;
- segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza (maniglioni antipanico);
- serrande tagliafuoco;
- porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori;

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio saranno comunque effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate o emanande dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. Sono compresi nell'Accordo quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica. Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Le tipologie di lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità disposta dall'amministrazione committente con le modalità di cui al presente capitolato.

A fronte degli obblighi derivanti dal presente capitolato prestazionale il Comune corrisponderà le relative compensazioni economiche. Le attività di cui al presente capitolato speciale d'appalto dovranno essere eseguiti presso gli edifici, le aree e mezzi di proprietà comunale o in uso dal Comune ed essere integrati a seguito di nuove acquisizioni. L'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto avrà la durata di **24 mesi**, a decorrere **dal verbale di consegna del servizio**.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consegna provvisoria del servizio nelle more di stipula del contratto.

Esso si concluderà comunque nel caso in cui il Committente abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto successivamente. Alla scadenza del termine di anni due l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro il Comune Committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle relative prestazioni. In tal caso all'appaltatore nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad effettuare le forniture / servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi, mediante specifiche "lettere contratto". Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali

predefinite nell'accordo quadro stesso. I singoli affidamenti verranno quindi effettuati, secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3 del Codice, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

Durante il periodo di efficacia, l'Accordo Quadro potrà essere inoltre modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Infine, la Committente si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 125 c. 1 lett. f) del Codice, l'opzione di ripetizione del servizio per una ulteriore annualità.

Il valore massimo delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso, comprensivo delle opzioni di cui all'art. 106 commi 11 (proroga per ulteriori mesi sei), 12 (aumento contrattuale fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto) e 125 c. 1 lett. f) (ripetizione del servizio per un ulteriore anno) è di Euro **126.750,00** (comprensivo degli oneri per la sicurezza) IVA 22% esclusa, secondo il seguente elenco economico:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Importo contrattuale garantito sotto il profilo finanziario nel biennio: | € 65.000,00 |
| b. Eventuale proroga di mesi sei (art. 106 c. 11 del Codice) | € 16.250,00 |
| c. Eventuale quinto d'obbligo in aumento (art. 106 c. 12 del Codice) | € 13.000,00 |
| d. Ev. ripetizione del servizio per anni uno (art. 125 c. 1 lett. f) del Codice) | € 32.500,00 |

L'importo garantito di € 60.000,00 IVA esclusa, da eseguirsi a "misura", sulla base del ribasso sull'elenco prezzi offerto in sede di gara, oltre € 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (valutati di volta in volta per ogni contratto applicativo), IVA esclusa, è stato così calcolato:

- importo presunto del Servizio per la quota relativa all'anno 2021: € 20.500,00 compreso € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad I.V.A. ai sensi di legge ed imprevisti, per un importo complessivo di € 25.010,00.
- importo presunto del Servizio per la quota relativa all'anno 2022: € 40.000,00 compreso € 2.439,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad I.V.A. ai sensi di legge ed imprevisti, per un importo complessivo di € 48.800,00.
- importo del Servizio per la quota relativa all'anno 2023: € 21.500,00 compreso € 1.310,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 26.230,00.

L'importo a base d'asta è soggetto al regime fiscale dell'IVA.

L'importo presunto complessivo del servizio, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell'accordo quadro.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il servizio, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, consiste nel mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate e nell'effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste.

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" e dalla nuova norma tecnica UNI 9994-1:2013, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla redazione e al costante aggiornamento del Registro Antincendio di tutti i siti affidati sul quale devono essere annotate le prestazioni relative a:

- impianto idrico antincendio;
- porte REI e uscite di emergenza;
- estintori;
- attrezzature personali di protezione antincendio (cassette dispositivi antincendio);
- sugli impianti;
- prove eseguite;
- guasti con indicazione delle relative cause e dei rimedi posti in atto;
- esito di tutte le verifiche periodiche;
- variazioni riscontrate rispetto all'ultima verifica di analoga tipologia effettuata in precedenza.

L'aggiornamento deve essere fatto contestualmente all'effettuazione delle attività e deve riportare sul registro la firma del tecnico abilitato della ditta appaltatrice. Nel corso dell'appalto devono essere effettuati interventi di verifica e manutenzione secondo la normativa vigente, cui saranno sottoposti tutti i dispositivi e gli impianti antincendio.

Entro 180 giorni dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà aver rilevato tutti gli impianti e i presidi segnalando eventuali carenze, pianificando eventuali interventi e fornendo l'elenco aggiornato e dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutte le sedi (mappatura degli impianti) oppure con apposito programma gestionale.

Il servizio dovrà essere esplicato in conformità alla legislazione vigente con particolare riferimento a:

- D.P.R. n.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- D.M. 20 DICEMBRE 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. n.37/98 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
- DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004 Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio;
- DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro;
- NORMA UNI - VVF 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;

- NORMA UNI - VVF 9994-2:2015 Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio;
- NORMA UNI – 10779:2014 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio;
- NORMA UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Progettazione, installazione ed esercizio;
- NORMA UNI 11222:2013 Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica;
- NORMA CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza” che riguarda le disposizioni per l'illuminazione di sicurezza di tipo elettrico in tutti i luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e le disposizioni riguardo all'illuminazione di riserva quando questa viene utilizzata come illuminazione di sicurezza;
- UNI EN 3-7/2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova;
- UNI EN 3-9/2007 Estintori d'incendio portatili - Parte 9: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO₂;
- UNI EN 671-3/2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili;
- UNI EN 12845/2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione;
- UNI 11224/2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi;

Principali macro attività oggetto del presente capitolato:

- La sorveglianza si effettua mediante il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili.
- Il controllo periodico comporta l'insieme delle operazioni per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Il controllo periodico è effettuata dalla Ditta Aggiudicataria che è tenuta a segnalare all'Ufficio Tecnico competente ad eliminare i difetti o le manchevolezze, che emergessero da accertamenti o verifiche nel corso delle procedure di controllo;
- La manutenzione ordinaria, in capo alla Ditta Aggiudicataria, deve garantire le operazioni che si attuano in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitandosi ad eventuali riparazioni di lieve entità. Fa parte della manutenzione ordinaria anche la sostituzione di parti di modesto valore e gli interventi atti a prevenire un'interruzione dell'impianto antincendio, effettuati in vista dell'esaurirsi della prevedibile durata dei componenti dell'impianto con lo scopo di prevenire guasti importanti. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo e comprende le attività di controllo periodico e sorveglianza che devono essere svolte in conformità alla norma UNI 9994 e alla normativa vigente in materia.
- L'etichettatura delle varie apparecchiature (estintori, chiusure tagliafuoco, idranti, ecc.)
- La reportistica, in capo alla Ditta Aggiudicataria, ha lo scopo di documentare l'attività svolta fornendo altresì indicazioni e consulenze per implementare/ottimizzare i presidi. Le apparecchiature dovranno essere identificate per matricola prodotto, tipologia di prodotto, e caratteristiche tecniche, numero ed ubicazione. Per i prodotti non dotati di matricola, la ditta dovrà assegnare una numerazione identificativa univoca.
- Le richieste d'intervento, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero telefonico h24 dove potranno essere fatte le richieste d'emergenza. Per le richieste senza ordine di emergenza dovrà essere disponibile un sistema informatizzato dove inserire le richieste e poter visionare lo stato delle lavorazioni in corso, e la programmazione dei lavori.

Le attività relative a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte delle stesse. Ogni attività eseguita in più e non autorizzato non sarà contabilizzata.

La direzione tecnica dell'attività si ritiene retribuita con "gli utili dell'impresa" relativi alle opere contabilizzate e nient'altro sarà dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni attività a rilasciare relativa documentazione completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.

Per soddisfare le esigenze di intervento, l'impresa dovrà garantire un **servizio di reperibilità**, durante le ore 8:00 – 18:00 nei giorni feriali e prefestivi al fine di garantire la sicurezza del patrimonio pubblico e la pubblica incolumità. Tale servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchinari necessari. Lo stesso verrà espletato da personale specializzato, rintracciabile al telefono cellulare, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto possono presentare. Potrà essere richiesto l'intervento per effettuare la tacitazione di allarmi antincendio in coordinamento con il servizio di sorveglianza e guardiania degli stabili comunali. In tal caso il Committente darà l'indicazione dei soggetti a cui riferirsi.

Nel caso in cui l'impresa non si renda reperibile o interrompa i servizi, oltre all'applicazione della penale prevista, il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare l'intervento da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell'appaltatore.

ART. 4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE ATTIVITA'

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle attività da eseguire saranno esplicitate nell'arco di gestione del servizio ed indicato dal Direttore dell'Esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei servizi.

ART. 5 – ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ACCORDO QUADRO

Sono escluse dall'accordo quadro tutte le opere non riconducibili o connesse all'oggetto del presente appalto.

ART. 6 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso riportato nell'offerta economica sull'elenco prezzi di Progetto. Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione o Tecnico dell'U.T., dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'accettazione dei servizi l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato). Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato. L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei servizi aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di persone.

ART. 7 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione di Esecuzione o U.T. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa delle attività siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali servizi siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 8 - PRESCRIZIONI VARIE

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna del servizio, alla Direzione di Esecuzione o U.T. i seguenti documenti:

1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione delle attività, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione di Esecuzione. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.lgs. 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

3) Piano operativo di sicurezza (POS)

4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:

- Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)

- Il piano operativo di sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice.

5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle attività. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei servizi, alla Direzione di Esecuzione della Stazione Appaltante.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i servizi in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato. A servizi ultimati e prima della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M..

Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di servizi l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad essi affidati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei servizi, una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016).

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco prezzi;
- le polizze di garanzia di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento. Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza dei servizi e delle eventuali forniture in opera;
- c) le categorie di servizio, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai servizi ed alla sicurezza;
- f) il cronoprogramma operativo di ciascun intervento;
- g) i termini utili per l'esecuzione e le penalità;
- h) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere;
- j) i documenti previsti in materia di sicurezza;

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a

modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1. garanzie definitive

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo dell'accordo quadro garantito. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'accordo quadro ed i successivi contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura prevista all'art. 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo, permane sino alla data di emissione della verifica di conformità dell'ultimo contratto applicativo stipulato. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato. Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La predetta garanzia dovrà essere prestata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 58/98. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione della verifica di conformità provvisoria dell'ultimo contratto applicativo stipulato. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma. dell'art. 1957 c.c.. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.

11.2 Riduzioni delle garanzie

L'importo delle garanzie di cui all'art. precedente è ridotto nelle misure previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

11.3 Copertura assicurativa

L'Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione della verifica di conformità finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai servizi e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari con un minimo di € 2.000.000,00. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore.

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese per la stipula del contratto ed eventualmente:

- a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi;
- b) le tasse e gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli impianti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

~~È fatto divieto assoluto all'appaltatore di subappaltare ai sensi dell'art. n. 105 del D.lgs. 50/2016, senza preventivo consenso dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. 50/2016.~~

Trattandosi, per l'appalto in oggetto, di prestazioni che contengono nel loro interno un insieme eterogeneo di attività per le quali sono richieste prestazioni specialistiche differenziate, ai fini del raggiungimento della qualità del risultato, si ritiene utile ammettere il subappalto nel limite massimo ora previsto dalla normativa vigente. Pertanto, secondo quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei documenti di progetto, la quota percentuale massima ammessa in subappalto per il contratto relativo ai servizi del presente appalto deve essere contenuta entro il limite massimo **del 50%** dell'importo contrattuale.

In caso di subappalto l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Saranno compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i servizi.
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei servizi.
- e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
- f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione dei servizi; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di verifica di conformità.
- g) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
- h) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai servizi col personale necessario.
- i) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- j) comunicare alla Direzione dell'esecuzione o U.T., entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- k) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione. I danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture, servizi compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- l) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai servizi, appena ultimati gli stessi.
- m) L'Appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente i servizi affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben vista dalla Direzione dell'esecuzione, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

Obblighi concernenti la mano d'opera

Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi suddetti.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall'apposito tesserino di riconoscimento. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali. Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell'elenco prezzi.

Nei servizi eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale

dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei servizi. Nei servizi in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori o servizi non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dell'esecuzione o U.T., prima dell'esecuzione dei servizi stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera. Esclusivamente nel caso di servizi in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Obblighi speciali

Nessuna opera o servizio può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei servizi senza ordinazione scritta approvata dal Direttore dell'Esecuzione o U.T. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dell'esecuzione o U.T. le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai servizi eseguiti in economia. Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai servizi stessi, puliti a "regola d'arte".

Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dell'esecuzione, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto. Prima dell'inizio dei servizi, l'impresa dovrà:

- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest'ultima dovrà presentarsi presso l'ufficio tecnico nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione dell'esecuzione o U.T., prima del loro inizio, i servizi oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.lgs. n. 50/2016 e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'impresa all'atto dell'offerta. L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall'art.105, comma 4 D.lgs. n. 50/2016.

Reperibilità

Per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell'appalto ha l'obbligo di eseguire sugli stabili in oggetto secondo la procedura prevista all'art. 1 del presente Capitolato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali e prefestivi. Gli interventi potranno essere segnalati alla Ditta, dai tecnici reperibili per la manutenzione degli immobili comunali, dall'Ufficio Tecnico del Comune, dal Responsabile del Procedimento oltre che dal Direttore dell'esecuzione. La ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d'intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai, di attrezzatura e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L'elenco del personale reperibile della Ditta ed il loro recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico di competenza per la reperibilità nei tempi e secondo le modalità da concordare. Potrà essere richiesto l'intervento per effettuare la tacitazione di allarmi antincendio in

coordinamento con il servizio di sorveglianza e guardiania degli stabili comunali. In tal caso il Committente darà l'indicazione dei soggetti a cui riferirsi.

Per tale servizio non compete alla ditta alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

Penali per mancata risposta o mancato intervento in reperibilità

Qualora durante le ore di reperibilità le figure preposte su specificate non riescano a comunicare con il reperibile della Ditta aggiudicataria, verrà comminata una penale pari a 100,00 Euro/giorno. Qualora l'Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilità, il Comune si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso alla Ditta aggiudicatrice verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l'esecuzione dell'intervento

ART. 15 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i servizi personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore. L'Appaltatore che non conduce personalmente i servizi deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei servizi, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dell'esecuzione. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto applicativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 D.lgs. n. 50/2016, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI SERVIZI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Tutti i servizi previsti nell'Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra l'U.T. e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all'Elenco Prezzi di Progetto assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

I servizi in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro o il servizio compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 19 – MEZZI PROVVISORIALI

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
- b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei servizi anche in condizioni meteorologiche avverse;
- c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
- d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di servizi e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

- 1) paranchi ed argani di qualunque portata;
- 2) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
- 3) piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
- 4) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4;
- 5) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisorio ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte. Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi. L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara

ART. 20 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI

L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. L'esecutore durante l'esecuzione dei servizi dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell'art. 95 del D.lgs. 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela. La Direzione dell'esecuzione potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI

È a carico e a cura dell'appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i servizi appaltati. L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art .30 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei servizi tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all'art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

ART. 23- CONSEGNA ED INIZIO DEI SERVIZI

La consegna del servizio dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d'urgenza, secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo l'affidamento. Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro o servizio le tempistiche per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

ART. 24 – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Fermo restando l'importo massimo dell'accordo quadro di cui al precedente art. 2 del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi conseguenti l'accordo quadro, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente. Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei servizi e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - TERMINE PER L'ESECUZIONE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei servizi saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei servizi di ciascun contratto applicativo. I servizi saranno eseguiti con

alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro o servizio impartito.

ART. 26 – SOSPENSIONE, RIPRESE E PROROGHE

Per ciascun contratto applicativo conseguente l'accordo quadro si richiama integralmente l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - ORDINI DI LAVORO O SERVIZIO

1. La Lettera-Contratto è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive. La medesima viene redatta ed emessa in formula di Ordine di Servizio.

2. L'appaltatore deve eseguire i lavori previsti da ogni specifica Lettera - Contratto/Ordine di Servizio (di seguito denominato solamente come Ordine di Servizio). Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Servizio e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di Ordine di Servizio.

3. L'Ordine di Servizio è emesso in forma scritta in duplice originale e contiene:

- a. nome o identificazione dell'impresa cui è diretto;
- b. descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
- c. data di emanazione, numero d'ordine, firma del Direttore dei Lavori;
- d. termine di inizio e termine per l'ultimazione dei lavori ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
- e. stima sommaria dei lavori;

4. In caso di Ordine di Servizio confermativo di una disposizione verbale o telefonica, viene indicata la data e l'ora del colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o l'ora di riferimento, nonché il nominativo di chi vi aveva provveduto, qualora diverso dal sottoscrittore dell'ordine confermativo scritto. In tal caso la disposizione verbale o telefonica deve essere confermato in forma di Ordine di Servizio entro i successivi tre giorni. Qualora la Stazione Appaltante non provveda a confermare la disposizione verbale o telefonica entro i tre giorni, l'Appaltatore è tenuta a comunicarlo per iscritto al responsabile del procedimento entro i successivi tre giorni.

L'Appaltatore prende conoscenza dell'Ordine di Servizio secondo una delle seguenti modalità:

- a. mediante ritiro dello stesso presso gli uffici comunali secondo cadenza ritenuta più opportuna per garantire il rispetto dei tempi di cui al precedente art.11, comma 3;
- b. mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica certificata, con prova interna di ricevuta;
- c. mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta) al recapito di cui al precedente art.11 comma 5 esclusivamente riguardo gli interventi di emergenza e di urgenza.

ART. 28 - PENALE PER RITARDO

Gli interventi dovranno venire eseguiti entro i termini fissati; in caso di ritardo ingiustificato, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00 Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento,

promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo ai sensi del comma 3 art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 29 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura.

ART. 30 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione dell'esecuzione o U.T.. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere. Qualora la Direzione dell'esecuzione lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati. Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

- documentazione attestante la fine delle opere
- contabilità dettagliata relativa all'ordine di lavoro o servizio eseguito, entro tre giorni dalla fine dei servizi
- documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento In mancanza della prefatta documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dell'esecuzione e il successivo stato di avanzamento.

ART. 31 - PAGAMENTI

Il compenso sarà a misura. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune (referente dell'ufficio tecnico competente) e il relativo consuntivo di spesa, a cura dell'aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzario redatto dall'U.T. e della Regione Piemonte decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Ogni consuntivo di spesa dovrà essere vidimato dal Comune (ufficio tecnico competente) per accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa.

Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale.

Trattandosi infatti di attività ricomprese nei **codici Ateco 43.21.01 "Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)"**, per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere Fatture Elettroniche riportanti la dicitura "REVERSE CHARGE" per consentire la gestione dell'I.V.A. con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà cura dell'Ente comunicare le modalità di fatturazione all'aggiudicatario.

I prezzi unitari, di cui all'Elenco Prezzi di Progetto, comprendono:

- le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per l'Appaltatore;
- per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché la corresponsione delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme in vigore;
- tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ritenendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e sull'elenco dei prezzi;
- qualunque altro onere connesso con l'esecuzione dei servizi, compresa l'usura delle attrezzature manuali, meccaniche, elettriche complete di accessori e il materiale di consumo non inserito nei listini sopra indicati e necessario per le lavorazioni.

Si specifica che ai prezzi unitari di riferimento non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia genere.

Si precisa infine che nei prezzi relativi alla fornitura di materiale è compreso il trasporto a piè d'opera presso i cantieri anche per piccoli quantitativi. Si precisa altresì che l'Amministrazione Appaltante non riconoscerà oneri di subfornitura. Con la sottoscrizione del contratto, con riferimento anche all'accettazione dei prezzi da applicare per la contabilizzazione dei servizi che saranno ordinati, l'Appaltatore riconosce esplicitamente d'aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, di essere a perfetta conoscenza di natura, entità, destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi dove i servizi devono svolgersi, e di averne altresì valutato le relative caratteristiche.

Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di servizi non previste ma della stessa tipologia oggetto dell'appalto, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo unitario dell'Elenco Prezzi di Progetto, la D.L. o l'U.T. provvederà preventivamente, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla formulazione degli appositi prezzi, con uno dei seguenti metodi:

- a) ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli dei servizi consimili, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016.

I nuovi prezzi così formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e l'approvazione, e diverranno operativi prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi solo dopo la firma tra le parti del verbale di concordamento. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. o U.T.. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. o U.T. dovrà essere limitata all'importo contrattuale. L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L. o U.T.

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti, la Direzione dell'esecuzione potrà su richiesta dell'Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione dell'esecuzione. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro o servizio effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione dell'esecuzione o U.T., in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato elettronico, pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

ART. 32 – VERIFICHE DI CONFORMITA', GARANZIE E SALDO

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso, ai sensi dell'art.102 D.lgs. n. 50/2016, entro 6 mesi dall'ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo quadro. Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi del singolo contratto applicativo. Per il procedimento di verifica di conformità trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, art. 102.

ART. 33 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

A partire dalla data di ultimazione dei servizi e fino alla data della verifica di conformità sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i servizi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dell'esecuzione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35 dello "schema di accordo quadro" da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217. La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell'accordo quadro, la Committente può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità. I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione prima della sopra citata comunicazione del preavviso. La Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei servizi eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio. Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall'Accordo quadro e per tutti i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Biella.

ART. 38 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 39 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U. Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro o servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. Nell'ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei servizi per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei servizi avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese. La Stazione Appaltante redige, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto. L'Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non è previsto il P.S.C.) e il Piano Operativo di Sicurezza.

Il P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- 8) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- 9) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

- 10) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- 11) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- 12) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- 13) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- 14) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- 15) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- 16) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

ART. 40 – REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità descritte dagli artt. 95 e sgg. Del D.Lgs 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Bando e Disciplinare di gara ed ai criteri di cui al presente CSA, come di seguito specificato.

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una apposita Commissione, all'uopo nominata.

Saranno oggetto di premialità, in ordine di importanza:

- Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro e di ridurre le interferenze;
- Capacità di garantire un elevato livello qualitativo di processo e risultato;
- Capacità garantire qualità ambientale aziendale.

ART. 41 – OFFERTE TECNICHE - SANZIONI

Ai fini di dare effettiva validità alle offerte tecniche presentate in sede di gara dall'appaltatore, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti (quali la risoluzione dell'Accordo quadro o dell'ordinativo specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti in sede di gara, nei tempi e nei luoghi richiesti con specifici ordini attuativi, assoggetterà l'appaltatore assegnatario inadempiente ad una penale pari a euro 400,00 per ogni omissione di natura puntuale e di euro 200/giorno per ogni omissione di natura continuativa, fatto salvo comunque l'obbligo contrattuale di realizzare le migliori offerte in sede di gara. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal DL in ragione dell'effettiva gravità dell'omissione stessa.

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni. Dopo n° 3 sanzioni, il DL potrà proporre al Responsabile del Procedimento la rescissione del contratto.